

L. gualleggiare
entallasse
verbal. n. 1/24
de F. l. p. n. 2/24.

SENTENZA N. 13/2024
REG. GEN. N.
CRON. N.
REP. N. 15/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE

Il Tribunale di Nocera Inferiore, prima sezione civile, area liquidazione giudiziale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dr. Massimo Sergio Palumbo

Presidente

Dr. Bianca Manuela Longo

Giudice rel.

Dr. Pasquale Velleca

Giudice

Letto il ricorso presentato da [REDACTED] (C.F. [REDACTED])

e [REDACTED] entrambi residenti in Sarno (SA) alla Via S. Valentino n.38/E, rapp.ti e difesi dall'avv. Giuseppe Grimaldi ed elett. domiciliati presso il suo studio, iscritto al n. 152/2023 R.G. Proc. Un., volto ad ottenere l'apertura della propria liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;

letta l'integrazione depositata, su provvedimento interlocutorio del giudice relatore, in data 18.1.2024;

udita la relazione del Giudice Delegato all'istruttoria;

ritenuta la propria competenza;

emette la seguente

SENTENZA

Risultano sussistenti i presupposti di cui agli artt. 268, co. 1 e 269 CCII, atteso che:

1) i debitori ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c) e a) CCII, come può evincersi dalla relazione allegata a firma dell'OCC, dott. Elbasouny Yaser Luca;

2) nella suddetta relazione viene esposta la valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda e viene illustrata la loro situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Ritenuto che la valutazione sulla sussistenza dei requisiti dell'esdebitazione andrà effettuata nel rispetto degli artt. 279, 280, 281 e 282 CCII;

Rilevato che i ricorrenti chiedono la concessione di misure protettive, in particolare la "sospensione" delle procedure esecutive pendenti;

ritenuto, tuttavia, che non sussista il *periculum* sotteso alle misure richieste, posto che i ricorrenti, con il presente procedimento, hanno messo a disposizione dei creditori la liquidazione di tutti i loro beni e, pertanto, le procedure esecutive pendenti non ledono tale interesse; al contrario, il liquidatore valuterà nel programma di liquidazione l'opportunità di proseguire le procedure esecutive pendenti acquisendone il ricavato al fine di distribuire l'attivo tra i creditori ammessi, evitando dilazioni nel tempo essendo le attività liquidatorie già iniziate e la maturazione di spese superflue in prededuzione;

Precisato che come per legge il compenso del liquidatore sarà stabilito dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275 CCII);

Rilevato che stante il disposto dell'art. 6 CCI, il compenso per le prestazioni rese dall'OCC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione mentre le spese legali di assistenza nel ricorso per apertura della liquidazione controllata o di un eventuale

fel

advisor non possono ritenersi in prededuzione e dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge (così Trib. Torino 3.8.2023);

p.q.m.

Letto l'art. 270 CCII e in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV (strumenti di regolazione della crisi)

DICHIARA

L'apertura della liquidazione controllata a carico di [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e [REDACTED] (C.F. [REDACTED]),
NOMINA

Giudice Delegato dott. Bianca Lucile Bujo e liquidatore il dott. Elbasouny Yaser Luca

ORDINA

Ai debitori il deposito in Cancelleria entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabile e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

Ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni dal deposito della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'art. 10 co. 3 CCII;

ORDINA

La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione; ordina, altresì, al liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in relazione a tutti i beni immobili e mobili registrati intestati al debitore, dovendo essere tutti messi a disposizione della procedura;

il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
i beni già oggetto di pignoramento allo stato rimangono soggetti alle relative procedure esecutive;

DISPONE

Che, ai sensi dell'art.268 co.4, lett.b CCII non sarà compreso nella liquidazione lo stipendio dei debitori nei limiti di quanto necessario al mantenimento loro e della loro famiglia, nella misura complessiva di €1.920,00; ordina, pertanto, al liquidatore di controllare la regolarità della consegna di ogni eccedenza di tale quota di reddito in qualsiasi modo percepito da mettere a disposizione mensilmente dai debitori in favore della massa e di riferire al g.d. ogni eventuale omissione;

AUTORIZZA

il liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

Ble

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore.

DISPONE

Che il liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

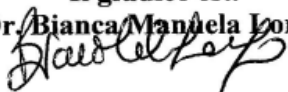
che il liquidatore provveda a notificare la sentenza ai sensi dell'art. 270 co.4 CCII al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda alla Cancelleria le comunicazioni di legge al ricorrente e all'OCC.

Così deciso nella camera di consiglio del 6/2/24

Il giudice est.

Dr. Bianca Manuela Longo



Il Presidente

Dr. Massimo Sergio Patumbo

